



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2008 (24.10)
(OR. en)**

14329/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0146 (CNS)**

**AGRIORG 105
AGRIFIN 86**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	13249/08 + COR 1
n. prop. Com:	11380/08 - COM(2008) 442 final + REV 1 (fi, et, lv, mt, pl, sl, bg) + ADD 1 - SEC(2008) 226
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole" – Testo di compromesso della presidenza

Ai fini delle discussioni in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" del 27 e 28 ottobre 2008, si allega per le delegazioni un **testo di compromesso** del progetto di regolamento modificato dalla presidenza in consultazione con la Commissione.

Le modifiche proposte rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le parti soppresse con [...].

ALLEGATO

[...] Progetto di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo² ha introdotto un'ampia riforma del settore degli ortofrutticoli volta a potenziarne la competitività e l'orientamento al mercato e ad allinearli maggiormente agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. Uno dei principali obiettivi del regime riformato è invertire la tendenza al calo del consumo di ortofrutticoli.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

- (2) [...] E' opportuno far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte dei **bambini aumentando durevolmente la porzione di frutta e verdura nelle diete dei bambini nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.** La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati ai [...] **bambini** negli istituti scolastici [...] dovrebbe indurre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e [...] aumentarne **pertanto** il consumo futuro [...]. **Di conseguenza il programma "Frutta nelle scuole" realizzerebbe gli obiettivi della PAC, compresi il potenziamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la disponibilità delle forniture attuali e future.** [...] Inoltre, a norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
- (3) In aggiunta, l'articolo 152, paragrafo 1 del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che dovrebbero essere integrati nell'attuazione della PAC.
- [...](4) Sarebbe pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la **fornitura ai bambini** [...] negli istituti scolastici **di** alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché [...] **cofinanziare** taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. [...]
- [...](5) Il programma comunitario "Frutta nelle scuole" non dovrebbe pregiudicare eventuali programmi nazionali, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, al fine di conservare i benefici di tali programmi. Esso dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi d'istruzione degli Stati membri. Pertanto gli istituti scolastici che beneficiano del programma "Frutta nelle scuole" possono includere le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie.

- (6) Al fine di garantire l'efficacia globale del programma "Frutta nelle scuole" ed evitare l'esclusione dei bambini provenienti da ambienti socioeconomici piuttosto modesti, i quali consumano spesso meno frutta e verdura rispetto ai bambini con condizioni più prospere, è importante che i prodotti siano forniti gratuitamente ai beneficiari finali del programma.
- (7) Gli Stati membri che intendono partecipare al programma "Frutta nelle scuole" possono, a integrazione dell'aiuto comunitario, concedere un aiuto nazionale per la fornitura dei prodotti summenzionati e per coprire taluni costi correlati. Saranno necessarie misure di accompagnamento per rendere efficace il programma. Gli Stati membri possono pertanto accordare un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario al programma "Frutta nelle scuole" con contributi provenienti dal settore privato.
- [...](8) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma dovrebbero elaborare in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale. [...]
- (9) Il programma non dovrebbe includere prodotti non sani che contengono, ad esempio, un'elevata percentuale di grassi o zuccheri aggiunti. La Commissione dovrebbe pertanto redigere un elenco di prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma "Frutta nelle scuole". Altrimenti non bisognerebbe interferire inutilmente nella sfera di discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei prodotti. Essi potrebbero pertanto basare la loro selezione dei prodotti ammissibili su criteri obiettivi quali la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero privilegiare i prodotti di origine comunitaria. Per fini di chiarezza gli Stati membri dovrebbero redigere l'elenco dei prodotti ammissibili nell'ambito del loro programma all'atto dell'elaborazione delle rispettive strategie.
- (10) Nell'interesse di un'amministrazione e di una gestione del bilancio sane, gli Stati membri che partecipano al programma dovrebbero richiedere ogni anno un aiuto comunitario. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

(11) L'aiuto comunitario dovrebbe essere attribuito a ciascuno Stato membro in base a criteri obiettivi fondati sulla loro percentuale di bambini che rientrano nel gruppo bersaglio d'età compresa tra i 6 e i 10 anni. Questo gruppo d'età è stato selezionato per motivi di bilancio, ma anche perché le abitudini alimentari si formano in età giovane.

[...](12) Per garantire una sana gestione finanziaria occorrerebbe fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹.

(13) Considerate le loro difficoltà sociali, strutturali ed economiche, è opportuno prevedere un tasso di cofinanziamento più elevato nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE.

(14) Al fine di non ridurre l'efficacia globale del programma "Frutta nelle scuole", l'aiuto comunitario non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del presente regolamento e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto comunitario può essere concesso a condizione che i massimali di cofinanziamento previsti dal presente regolamento siano rispettati per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace. I risultati ottenuti dagli Stati membri con l'introduzione di un programma nazionale volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole dovrebbero pertanto essere mantenuti.

¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

[...](15) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, sarebbe opportuno che esso si applicasse a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo dovrebbe essere presentata dopo tre anni.

[...](16) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, la Comunità dovrebbe poter finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi¹, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.

(17) La Commissione dovrebbe stabilire norme particolareggiate relative all'applicazione del programma "Frutta nelle scuole", comprese norme per quanto riguarda la ripartizione dell'aiuto tra Stati membri, la gestione finanziaria e di bilancio, le strategie nazionali, i costi correlati, le misure di accompagnamento e le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione nonché le attività in rete.

[...](18) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007², con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008, dal regolamento (CE) n. 361/2008³.

[...](19) Sarebbe pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007,

¹ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

² GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../2008 (GU L ... del ...2008, pag. ...).

³ GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n 1290/2005

[quale da ultimo modificato dal regolamento sui controlli sanitari]¹

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) il contributo finanziario della Comunità al programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(*)).

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1) Nella parte II, titolo I, capo IV, la sezione IV *bis* è così modificata:

a) dopo l'articolo 103 *octies* è inserita la seguente sottosezione II *bis*:

"SOTTOSEZIONE II *BIS*

PROGRAMMA "FRUTTA NELLE SCUOLE"

Articolo 103 octies bis

**Aiuti per la distribuzione [...] ai bambini di frutta e verdura,
di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati**

1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall'anno scolastico 2009/2010 **in poi** è concesso un aiuto comunitario:

a) [...] **per la fornitura gratuita [...] ai bambini** degli istituti scolastici, **comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie**, di [...] prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; e

¹ ***Nota bene: la stesura finale dell'intero articolo 2 del presente regolamento (riguardo in particolare alla numerazione degli articoli) dovrebbe essere verificata in funzione della data di entrata in vigore del presente regolamento e del regolamento sui controlli sanitari.***

- b) [...] per taluni costi correlati inerenti alla logistica [...] e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, **che preveda in particolare il bilancio del loro programma compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori pertinenti**. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
3. **Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono l'elenco dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in base al loro programma. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 103 nonies, lettera f). Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di origine comunitaria.**
- [...] 4. L'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non:
- a) supera l'importo di 90 milioni di EUR per anno scolastico;
- b) supera il 50% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75% di tali costi nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza **in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato;**
- c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
- [...]

5. **L'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri obiettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.**
6. **L'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto comunitario può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b) per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.**

[...]7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. **Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri [...] possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.**

[...]8. Il programma comunitario "Frutta nelle scuole" non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.

[...]9. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.";

- b) prima dell'articolo 103 *nonies* è inserita la seguente intestazione:

**"SOTTOSEZIONE III
DISPOSIZIONI DI PROCEDURA";**

- c) all'articolo 103 *nonies* è aggiunta la seguente lettera:

"f) disposizioni relative al programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, compresi [...] **un elenco dei prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma "Frutta nelle scuole"**, [...] la ripartizione **definitiva** dell'aiuto fra gli Stati membri, le modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, [...] le strategie **degli Stati membri**, le misure di accompagnamento, le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in rete."

- 2) All'articolo 180, secondo comma, "103 *octies bis*" è inserito dopo "103 *sexies*".

- 3) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 6):

"6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini."

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
